



CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA

SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI,

GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

CIG 78848239C5

NUMERO DI GARA 7415230

Premesso,

— *che ERSU S.p.A. C.F. 00269090460, con sede legale in Via Pontenuovo n. 22, 55045 Pietrasanta (Lucca) ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle definizioni fornite dall'art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. «a», D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in vigore dal 19/4/2016, noto l'“Avviso di rettifica” a tale decreto pubblicato in GURI n. 164 il 15/7/2016;*

— *che ERSU S.p.A. è dotato di personalità giuridica privata;*

— *che il presente Capitolato interessa i settori ordinari di cui all'art. 3 rubricato Definizioni, c. 1, lett. «gg», D.Lgs. 50/2016 rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

— *che ERSU S.p.A. nel suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice rispetta le Linee guida emanate dall'ANAC in materia di codice dei contratti pubblici;*

— *che trattasi di un appalto pubblico di fornitura ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 3, c. 1, lett. «tt»;*

— *che trattasi di una procedura aperta ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. «sss», D.Lgs. 50/2016;*

— *che trattasi di un contratto soprasoglia comunitaria ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. «ee», D.Lgs. 50/2016;*

preso atto,

— *del vigente regolamento di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato dall'Amministratore Unico di ERSU S.p.A. in data 27/12/2016;*

— *dell'intero coacervo delle “definizioni” di cui al pluricitato art. 3, c. 1, D.Lgs. 50/2016;*

- *che gli operatori economici che possono concorrere al presente appalto sono quelli di cui all'art. 3, c. 1, lett. «p», D.Lgs. 50/2016;*
- *che il contratto pubblico è assegnato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 rubricato Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016 con ricorso all'asta elettronica; è redatto il seguente Capitolato.*

Art. 1.....	6
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	6
Art. 2.....	11
<i>(Punti di consegna)</i>	11
Art. 3.....	11
<i>(Prelievi in MWh)</i>	11
Art. 4.....	12
<i>(Erogazione)</i>	12
Art. 5.....	12
<i>(Durata dell'affidamento)</i>	12
Art. 6.....	12
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	12
Art. 7.....	12
<i>(Formulazione offerta)</i>	12
Art. 8.....	13
<i>(Determinazione dei prelievi di potenza)</i>	13
Art. 9.....	13
<i>(Quotazione per utilizzo)</i>	13
Art. 10.....	14
<i>(Valorizzazioni delle variazioni del fattore potenza)</i>	14
Art. 11.....	14
<i>(Variazioni condizioni e prezzi)</i>	14
Art. 12.....	14
<i>(Livelli di servizio)</i>	14
Art. 13.....	15
<i>(Documentazione della fatturazione)</i>	15
Art. 14.....	15
<i>(Termini e modalità di pagamento)</i>	15
Art. 15.....	15

<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	15
Art. 16.....	16
<i>(Firma del contratto)</i>	16
Art. 17.....	16
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	16
Art. 18.....	17
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	17
Art. 19.....	17
<i>(Specifiche tecniche)</i>	17
Art. 20.....	18
<i>(Certificazione qualità)</i>	18
Art. 21.....	18
<i>(Codici etici o di comportamento)</i>	18
Art. 22.....	18
<i>(Verifica di conformità)</i>	18
Art. 23.....	19
<i>(Cessione e subappalto)</i>	19
Art. 24.....	20
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	20
Art. 25.....	21
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	21
Art. 26.....	21
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	21
Art. 27.....	22
<i>(Segreti tecnici e commerciali)</i>	22
Art. 28.....	22
<i>(Spese contrattuali)</i>	22
Art. 29.....	22
<i>(Controversie)</i>	22

Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

- 1) Il presente Capitolato disciplina la fornitura di energia elettrica in media tensione e in bassa tensione a servizio dei POD di ERSU S.p.A.

Lo stesso contiene, altresì, le indicazioni che il concorrente deve valutare nel formulare l'offerta economica all'atto della partecipazione alla procedura, nonché prescrizioni alle quali lo stesso deve attenersi.

Definizioni e termini

Definizioni dedotte dalle delibere dell'Autorità, da utilizzare e/o nominati dalle parti per tutto quanto direttamente od indirettamente riferibile alla somministrazione di che trattasi:

- ARERA oppure Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica;
- Clienti del mercato vincolato: sono le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica;
- Clienti: sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
- Cliente potenzialmente idoneo: è il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 e s.m. per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non esercita tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.;
- Distribuzione: è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti in media e bassa tensione;
- Esercente: è l'esercente del settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
- Esercente multi - servizio: è l'esercente che svolge anche altri servizi oltre a quello concernente l'energia elettrica;
- Contratto di fornitura: è il contratto di fornitura dell'energia elettrica;
- Gruppo di misura: è l'insieme d'apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto del cliente, o punto di consegna, atto a

misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche;

- Verifica del gruppo di misura: è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura come riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
- POD: Point of Delivery;
- NIS: Numero Identificativo del Servizio (Numero di Presa);
- Punto di Prelievo: così come definito dall'art. 1 allegato A della deliberazione dell'Autorità 348/07 e s.m.i. ed identificato, ai sensi dell'art. 37 allegato A della deliberazione dell'Autorità 116/06 e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD e/o un NIS, è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi (rete di distribuzione);
- Lettura: è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- Autolettura: è la rilevazione da parte del cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- Tele lettura: è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura attraverso dispositivi a distanza automatici;
- Potenza contrattualmente impegnata: è la potenza che il cliente richiede all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, e che viene su questo riportata;
- Superi di prelievo: potenza eccedente la potenza contrattualmente impegnata;
- Deposito cauzionale: è la somma versata dal cliente all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura;
- Domiciliazione bancaria: è il sistema di pagamento delle bollette con le quali il cliente dà mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
- Domiciliazione postale: è il sistema di pagamento delle bollette con le quali il cliente dà mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;

- Reclamo: è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue attese in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto o dal regolamento di servizio ed ogni altro aspetto concernente i rapporti tra esercente e cliente, ivi incluso ogni combinato disposto dal presente Capitolato;
- Modalità di reclamo: sono tutti i mezzi offerti dall'esercente al cliente, al fine di consentirgli di inoltrare un reclamo;
- Procedura di reclamo: è il complesso delle regole che l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di reclamo;
- Media tensione: altrimenti richiamata anche solo con l'acronimo MT, è una tensione nominale tra le fasi, superiore ad 1 (uno) kV ed uguale od inferiore a 35 (trentacinque) kV;
- Bassa tensione: altrimenti richiamata anche solo con l'acronimo BT, è una tensione nominale tra le fasi, superiore ad 0 (zero) Volt ed uguale od inferiore a 1.000 (mille) Volt;
- Potenza apparente: somma vettoriale delle componenti attive e reattive della potenza, misurata in kVA;
- Potenza attiva: componente attiva della potenza apparente, misurata in kW;
- Energia Attiva: prodotto della potenza attiva per le ore di funzionamento, misurata in kWh;
- Potenza reattiva: componente reattiva della potenza apparente, misurata in kVAr;
- Energia reattiva: prodotto della potenza reattiva per le ore di funzionamento, misurata in kVArh;
- Fattore di potenza ($\cos \phi$): rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente, ovvero P_a/P ;
- Potenza massima istantanea: valore massimo istantaneo, ovvero non mediato nel tempo, della potenza rilevata dal gruppo di misura;
- Perdite di Rete: dispersioni durante la fase di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica in misura del 4,7 % dell'energia attiva per i siti MT e del 10,4 % per i siti BT;

- Corrispettivo per l'assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT): così come definito dall'art. 43 della delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i.;
- Corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per le interconnessioni con l'estero (DCT): così come da delibera dell'Autorità 188/06 e s.m.i.;
- Energia da fonti rinnovabili: è la fornitura di energia elettrica alimentata nella misura minima del 2% da fonti rinnovabili non programmabile proveniente da impianti situati sul territorio Italiano;
- Certificati Verdi: così come definiti dal D.Lgs. 79/99 e s.m.i.
- Garanzie di Origine (GO): per Garanzie di Origine si intendono i documenti di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzati a provare ai clienti finali la quota o la Quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, rilasciati dal GSE ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, ossia i Certificati RECS così come definiti dalla Direttiva Comunitaria 2009/28 e recepita dal D.Lgs. 387/03. Sono titoli negoziabili del valore di 1 MWh che possono essere venduti o acquistati sul Mercato delle Garanzie di Origine (M-GO) o bilateralmente. Le transazioni bilaterali devono poi essere registrate sulla piattaforma di registrazione delle transazioni Bilaterali delle Garanzie di Origine (PB-GO).
- Fasce F1, F2 ed F3: sono quelle stabilite dalla delibera dell'Autorità 181/2006 e s.m.i.;
- TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica): è l'Allegato A alla deliberazione Autorità 199/11 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, e distribuzione. Periodo di regolazione 20122015".
- TIS (Testo Integrato Settlements): è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in ordine alla regolazione delle parti fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione 111/06
- Oneri generali del Sistema Elettrico: voci di costo fissate per legge e pagate dai Clienti Finali a copertura di voci diverse per il funzionamento/mantenimento della rete;

- Bilanciamento: servizio svolto da Terna S.p.A. per consentire il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete nazionale. La disciplina del bilanciamento si applica ai clienti finali idonei, i quali sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto delegato, un contratto per il bilanciamento con il Gestore della Rete.
- GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. è la società, costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.), a cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.
- PUN: Prezzo Unico Nazionale è il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni mese dell'anno come stabilito ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera c) della Delibera dell' Autorità 11/06 del 13 Giugno 2006 (Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero la media dei prezzi zionali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- Borsa Elettrica: luogo virtuale in cui avviene l'incontro tra domanda e offerta per la compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso. La gestione economica della borsa elettrica è affidata al GME ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 79/99.
- MGP: Mercato del Giorno Prima Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo.
- Giorno cliccabile: ciascun giorno dell'anno ad esclusione dei giorni corrispondenti a sabati e domeniche, festività nazionali italiane e festività relative al Comune di Napoli, mese di agosto, periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 06 gennaio successivo e giorni in cui non sia disponibile la quotazione del prodotto utilizzato ai fini della fissazione del prezzo ovvero, ove applicabile, non sia pubblicato il report del Broker di riferimento.
- Switch: commutazione prezzo variabile/ prezzo fisso e viceversa.

- EEX: European Energy Exchange AG, è un gruppo di società specializzate che gestiscono una piattaforma centralizzata per la vendita di energia a cui si farà riferimento per le quotazioni dei derivati in caso di switch.

Art. 2

(Punti di consegna)

La somministrazione dell'energia presso le utenze di ERSU S.p.A. dovrà riferirsi ai seguenti siti:

BT - MT	Sito	POD	Potenza - kW	CAP	Comune	Provincia	Via
MT	PIOPPOGATTO	IT001E00028632	4125	55045	Massarosa	LU	Via della Pieve
BT	OLMI	IT001E40382141	4,5	55045	Pietrasanta	LU	Via Olmi
BT	CALAGRANDE	IT001E40651578	3	55045	Massarosa	LU	Viale Calagrande
BT	CIOCCHIE	IT001E41689659	4,5	55045	Seravezza	LU	Via delle ciocche
BT	STATUARIO	IT001E41739794	32	55045	Pietrasanta	LU	Via Saponiera
BT	PONTENUOVO	IT001E40124802	50	55045	Pietrasanta	LU	Via Pontenuovo
BT	RIETTO	IT001E41629758	10	55045	Massarosa	LU	Via Rietto
BT	COLMATE	IT001E00254717	82	55045	Pietrasanta	LU	Via Padule 45
BT	LE CANNELLE*	IT001E433314760	40	55040	Massarosa	LU	Via Le Cannelle
BT	ULIVI*	IT001E43204574	20	55045	Pietrasanta	LU	Via Pontenuovo
BT	PIAZZOLA VIA EMILIA	IT001E40046858	7	55042	Forte dei Marmi	LU	Via Emilia

*Contatori provvisori

Per ulteriori dettagli sui siti si rinvia alla scheda denominata "Modello di consumo".

Art. 3

(Prelievi in MWh)

- 1) Il quantitativo annuale presunto di fornitura per i POD di cui sopra è di circa **5.723,29** di MWh. Il quantitativo non è vincolante per ERSU ed è stato espresso solo a titolo meramente indicativo sulla base del fabbisogno storico.
La fornitura deve avere le caratteristiche, in termini di potenza impegnata e di previsione dell'energia da prelevare, descritte nella "Modello di consumo" in cui sono riportati i prelievi d'energia in kWh nel 2018 MT e BT, rilevati a consuntivo in ragione dei contratti di somministrazione a suo tempo vigenti.

Art. 4

(Erogazione)

- 1) La somministrazione di energia elettrica deve essere effettuata con le modalità e le caratteristiche descritte nella presente procedura ed in conformità alle prescrizioni dell'ARERA senza soluzione di continuità 24 ore su 24.

Art. 5

(Durata dell'affidamento)

- 1) La fornitura avrà la durata di 12 mesi, con facoltà per la ERSU S.p.A. di prorogarne la durata, ai medesimi prezzi e condizioni, per ulteriori 12 mesi.

Art. 6

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato dell'appalto è pari a € 900.000,00 (euro novecentomila virgola zero zero), comprensivo di tutti i costi, oltre IVA di legge. L'importo non è vincolante per ERSU ed è stato espresso solo a titolo meramente indicativo sulla base del consumo storico, in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo sulla base dell'offerta dell'aggiudicatario. Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicato non darà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità delle utenze oggetto di fornitura.

Art. 7

(Formulazione offerta)

- 1) Formulazione dell'offerta: MT/BT 3 fasce (F1, F2, F3) a prezzo variabile.
Il concorrente deve formulare l'offerta a prezzo variabile prevedendo che, per ciascun mese di fornitura e per ciascuna delle Fasce Orarie F1 , F2 , F3 (Fasce ARERA), all'energia prelevata dal Cliente ed alle relative perdite di rete si applicherà un importo per fascia mensile pari al valore del prezzo unico nazionale pubblicato mensilmente dal GME (PUN PER FASCE) maggiorato di XX,XX €/MWh (Δ PUN), secondo la seguente formula:

- $PF1$ (prezzo unitario fascia F1 - €/MWh) = $PUN_{mese, F1} + \Delta PUN$

- PF2 (prezzo unitario fascia F2 - €/MWh) = PUNmese, F2 + ΔPUN
- PF3 (prezzo unitario fascia F3 - €/MWh) = PUNmese, F3 + ΔPUN

La valorizzazione degli oneri derivanti avverrà sulla base delle indicizzazioni dell'ARERA, ove previste. Per le valorizzazioni non pubblicate dall'Autorità, le indicizzazioni degli oneri da escludere sono rimesse ai concorrenti.

I prezzi offerti devono essere al netto delle perdite di rete.

Le offerte devono essere presentate facendo riferimento esclusivamente al prezzo dell'energia attiva.

2) Dovranno essere inclusi nel prezzo dell'energia le seguenti componenti:

- il costo relativo agli oneri di sbilanciamento;
- il costo degli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87 CE la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea (cosiddetti oneri CO2);
- il costo dei Certificati Verdi;
- i benefici derivanti dall'assegnazione di energia d'importazione, diritti CIP 6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali.

3) Il fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a non applicare l'onere UC1.

Art. 8

(Determinazione dei prelievi di potenza)

1) Come da specifiche del distributore locale.

Art. 9

(Quotazione per utilizzo)

1) Considerata la natura della somministrazione e le sue peculiarità, citando in via esemplificativa ma non esclusiva:

- la possibilità di programmazione;
- la regolarità dei prelievi;
- la continuità dei prelievi.

Art. 10

(Valorizzazioni delle variazioni del fattore potenza)

- 1) Fare riferimento alla delibera dell'ARERA.

Art. 11

(Variazioni condizioni e prezzi)

- 1) L'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di chiedere al fornitore il passaggio (switch) dal prezzo variabile sopraindicato - PF1, PF2, PF3 – ad un prezzo fisso per una durata e per volumi di fornitura da concordare all'atto della richiesta dello switch.

Art. 12

(Livelli di servizio)

- 1) La rete del Distributore deve garantire - per l'intera durata contrattuale - l'operatività 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno.
- 2) Il fornitore deve assicurare un servizio clienti dedicato, per ciascun Cliente, che risponde ad un numero verde e/o altro sistema con onere e spesa a suo esclusivo carico, in altre parole con chiamata gratuita per chiamate provenienti dalla rete fissa del Cliente, attivo nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00, in grado di gestire problematiche afferenti la somministrazione di che trattasi e le variazioni d'erogazione richieste per ragioni d'esercizio aeroportuale, nonché di indirizzare richieste d'intervento tecnico direttamente verso il servizio d'assistenza tecnica di Rete in particolar modo per le richieste relative agli aumenti della potenza contrattuale.
- 3) Il fornitore garantisce che i tempi di risposta - intesi come tempo intercorrente tra la segnalazione o rilevazione di un guasto e/o malfunzionamento e la presa in carico da parte dello specialista per analizzare le cause del problema - sono immediati e comunque non possono superare 7 giorni lavorativi - pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto - a partire dal ricevimento della segnalazione telefonica e sono garantiti per il periodo di vigenza contrattuale.
- 4) Il fornitore garantisce che i tempi di risoluzione, intesi come tempo intercorrente tra la presa in carico del problema e il ripristino delle condizioni di normalità del servizio sono immediati e

comunque non possono superare 7 giorni lavorativi - pena l'applicazione di penali, salvo casi specifici che dovranno essere concordati con il Committente.

Art. 13

(Documentazione della fatturazione)

- 1) Le fatture devono essere emesse in ottemperanza all'obbligo della "fatturazione elettronica" (l. 205 del 27/12/2017 - legge di bilancio 2018); il codice univoco di riferimento è il seguente: MZO2A0U (0 è un numero) e le copie di cortesia, con il dettaglio dei consumi, devono essere inviate all'indirizzo mail mcastagnini@ersu.it.

Art. 14

(Termini e modalità di pagamento)

- 1) Il pagamento delle fatture, avverrà a 30 giorni data ricezione fattura.

Art. 15

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
 - g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 16

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e la fornitura potrà essere affidata alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 17

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione alle forniture connesse con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della fornitura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 18

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).
L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
- 2) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 19

(Specifiche tecniche)

- 1) Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto compatibili, del D.Lgs. 50/2016 l'art. 68 rubricato *Specifiche tecniche* ed i contenuti dell'allegato XIII (*Definizione di talune specifiche tecniche*) riferiti alle forniture (punto 1, lett. «a», esclusa).

Art. 20

(Certificazione qualità)

- 1) L'appaltatore certificato qualità ai sensi dell'art. 87 rubricato *Certificazione delle qualità* del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti a fornirne la copia firmata digitalmente, all'interno della Busta "Risposta di qualifica".

Art. 21

(Codici etici o di comportamento)

- 1) L'appaltatore dotato di codici etici o di comportamento (anche in analogia a quanto previsto dalla l. 231/2001 rubricata *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) sono tenuti a fornirne copia firmata digitalmente, all'interno della Busta "Risposta di qualifica".

Art. 22

(Verifica di conformità)

- 1) La fornitura sarà sottoposta alla verifica di conformità a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste al presente Capitolato, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.
- 2) La verifica di conformità è considerata positiva quando, unitamente alla consegna della fornitura presso le sedi di ERSU S.p.A., si verificano le seguenti condizioni:
 - la fornitura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
 - la fornitura è completa in ogni sua parte;
 - la fornitura è funzionante in ogni sua parte.
- 2) Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo ERSU S.p.A. e non solleva l'appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti indicati nel presente Capitolato e del funzionamento degli stessi.

Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si provvederà al reso di

quanto consegnato e oggetto dell'appalto addebitando all'appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle consegne, fino alla facoltà, per l'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto per fornitura non conforme, secondo quanto dichiarato all'art. 24 del presente Capitolato.

- 3) Resta convenuto che dopo il suddetto collaudo inizierà un congruo periodo di esercizio della durata di 2 (due) mesi per verificare il regolare funzionamento della fornitura nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale avverrà il "collaudo definitivo".

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti (non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti occorrenti alla fornitura dovranno essere risolti dall'appaltatore in prima persona o tramite soggetto da esso autorizzato.

- 4) Qualora il collaudo definitivo non venga superato, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di:

- a) rinviare all'appaltatore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un) mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo il Committente si riserva la facoltà di utilizzare forniture analoghe addebitando i costi sostenuti all'aggiudicatario;
- b) restituire all'appaltatore la fornitura con la richiesta di sostituzione "ex novo", ovvero delle parti ritenute causa dell'anomalia;
- c) trattenerne la fornitura nello stato in cui si trova praticando una congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- d) restituire all'appaltatore la fornitura completa addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che l'amministrazione aggiudicatrice avrà subito.

Art. 23

(Cessione e subappalto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e della fornitura (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 rubricato *Subappalto* del D.Lgs. 50/2016.
- 3) Il valore dell' appalto che potrà essere affidato in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'affidamento.
- 4) Ai sensi dell'art. 105 rubricato *Subappalto*, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, non sussistendo le ipotesi della lett. «c» ivi prevista, in ragione della specifica natura del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 24

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - b) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente la fornitura appaltata;
 - c) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;
 - d) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - e) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - f) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 rubricato *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici)

giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 25

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- 2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 26

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della L. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 27

(Segreti tecnici e commerciali)

- 1) Spetta al concorrente indicare il possesso di segreti tecnici o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 53 rubricato "Accesso agli atti e riservatezza", c.5, lett. «a», D.Lgs. 50/2016. In assenza di specificazioni circa i segreti tecnici e commerciali da parte del concorrente l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere ad ulteriori richieste sull'argomento.

Art. 28

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 29

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca), 29/04/2019

II RUP

A handwritten signature in black ink, reading "Walter Bresciani Gatti". The signature is written in a cursive style with a prominent initial "W".

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)